

**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO**

*per i dipendenti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica*

**DEI SETTORI DEL LEGNO, ARREDAMENTO E MOBILI**

**DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

**Udine, 03 aprile 2017**

Il giorno 3 aprile 2017 in Udine presso la Sede di Confartigianato Imprese-Udine

*tra*

le delegazioni dei Gruppi regionali artigiani Legno ed Arredamento rappresentanti la Confartigianato Imprese FVG e la CNA Friuli Venezia Giulia

**CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG**

Graziano TILATTI - Presidente Confartigianato Imprese FVG

Mauro DAMIANI - Capogruppo regionale Arredamento

Andrea FANTINI - Capogruppo regionale Legno

Assistiti da: Mario COZZI e Ketty DOWNEY

**CNA FRIULI VENEZIA GIULIA**

Paolo BROTTI - Presidente CNA - Federazione regionale FVG

Assistito da: Roberto FABRIS

*e*

**le delegazioni regionali FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL**

**FENEAL-UIL regionale** del Friuli Venezia Giulia rappresentata da Mauro FRANZOLINI

**FILCA-CISL regionale** del Friuli Venezia Giulia rappresentata da Gianni BARCHETTA

**FILLEA-CGIL regionale** del Friuli Venezia Giulia rappresentata da Simonetta CHIAROTTO e Emiliano GIAREGHI

È stato stipulato il seguente del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del Legno, Arredamento e Mobili del Friuli Venezia Giulia.


## INDICE

Premessa

Articolo 1 - SFERA DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - DECORRENZA E DURATA

Articolo 3 - OSSERVATORIO REGIONALE

Articolo 4 - FONDO REGIONALE DI CATEGORIA

Articolo 5 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E FORMAZIONE CONTINUA

Articolo 6 - SICUREZZA DEL LAVORO

Articolo 7 - ABITI DA LAVORO E STRUMENTI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE

Articolo 8 - ORARIO DI LAVORO

Articolo 9 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Articolo 10 - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA OPERAI E APPRENDISTI  
OPERAI

Articolo 11 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Articolo 12 - PREMIO DI RISULTATO TERRITORIALE (P.R.T.)

Articolo 13 - WELFARE CONTRATTUALE

Articolo 14 - CONTROVERSIE DI LAVORO

Articolo 15 - QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE



## **Premessa**

Il comparto del Legno, Arredamento e Mobili riveste un'importanza strategica in quanto rappresenta uno dei settori più importanti dell'economia del Friuli Venezia Giulia per numero di imprese attive, manodopera occupata, valore dell'export e contributo alla formazione della ricchezza (PIL) regionale.

Anche alla luce di ciò, ed in considerazione dei perduranti effetti della crisi che da anni sta mettendo a dura prova la capacità di tenuta delle imprese, le Parti convengono sull'importanza di realizzare forme di relazioni industriali capaci di rilanciare lo sviluppo economico del settore ed idonee a far ottenere un adeguato riconoscimento dell'importante ruolo che esso riveste nell'ambito dell'economia del territorio.


Le Parti auspicano, inoltre, che tale sforzo sia accompagnato da un impegno sempre più tangibile e concreto della politica, regionale e non, volto al recupero dei livelli di produttività perduti.

Il presente accordo si pone quindi sul solco della continuità della previgente contrattazione collettiva regionale di settore, ed è volto a consolidare il sistema regionale delle relazioni sindacali e della bilateralità per una maggiore valorizzazione del comparto e per la massimizzazione dei benefici a favore dei lavoratori e delle imprese in una logica di partecipazione e mutualità.

Anche la recente legislazione e normativa collettiva, del resto, ha attribuito sempre più importanti spazi all'autonomia collettiva, specie di cosiddetto secondo livello, ed ha ampiamente riconosciuto il ruolo della bilateralità in partite strategiche quali, ad esempio, quella degli ammortizzatori sociali (si pensi al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato - FSBA).

Pertanto, partendo dal condiviso presupposto che il modello bilaterale e paritetico costituisca una risposta efficace alle esigenze di aziende e lavoratori, il presente contratto conferma un'attenzione particolare ai loro bisogni, erogando prestazioni non rientranti nell'ordinario sistema di tutele ad oggi previste dal CCNL (welfare integrativo, carenza malattia).

Il presente CCRL ha recepito e fatto propri gli assetti della contrattazione collettiva e delle relazioni sindacali definiti e regolamentati dall'Accordo interconfederale del 23 novembre






4

2016. Tutti i livelli di contrattazione, pertanto, hanno pari cogenza e sono regolati dal principio dell'inscindibilità. Ne consegue, quindi, che l'applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo per il datore di lavoro di applicare anche il presente CCRL.

Le Parti, durante la vigenza del presente CCRL, procederanno, se necessario, ad un riesame del testo contrattuale al fine di effettuare concordemente un'operazione di adeguamento alle norme di legge nonché per effettuare le modifiche necessarie per le parti obsolete.

Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la presente premessa è parte integrante del contratto



CFI. PP  
  

### **Articolo 1 - SFERA DI APPLICAZIONE**

Il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) vale su tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia per i dipendenti delle imprese del settore Legno, Arredamento e Mobili rientranti nella sfera di applicazione del vigente CCNL 25 marzo 2014.

### **Articolo 2 - DECORRENZA E DURATA**

Il presente CCRL decorre dal 1° aprile 2017 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2019. Il contratto continuerà comunque a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla stipula di un nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro.

### **Articolo 3 - OSSERVATORIO REGIONALE**

Nell'intento condiviso di favorire lo sviluppo di un corretto sistema di rapporti sindacali, le parti convengono di confermare ed implementare l'attività dell'Osservatorio di settore a livello regionale.


L'Osservatorio è composto da sei rappresentanti di cui tre designati dalle Associazioni datoriali e tre dai Sindacati dei lavoratori; si riunisce periodicamente, in relazione al programma di attività o su richiesta di una delle parti e comunque, di norma, con cadenza semestrale.

Di norma annualmente, sulla scorta di quanto prodotto dall'Osservatorio, le Parti firmatarie il presente contratto si riuniscono, anche al fine di redigere rapporti sull'andamento del settore e/o promuovere l'adozione di interventi nei confronti della politica regionale a sostegno delle imprese e dei lavoratori.

Tale Osservatorio, che può, qualora le parti ne ravvisino l'esigenza, essere articolato anche su livelli territoriali, opera in stretta collaborazione con Organismi pubblici e/o privati quali, in particolare, la Regione, l'Ebiart ed il Fondo regionale di categoria di cui all'art. 4.

L'attività dell'Osservatorio è principalmente orientata a:

- a) Acquisire informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica attinenti al comparto regionale legno ed arredamento;
- b) Acquisire dati sull'andamento del mercato del lavoro e sui flussi occupazionali, nonché sull'utilizzo delle tipologie contrattuali (part-time, lavoro in somministrazione, contratti a termine, apprendistato, lavoro intermittente, ed ulteriori tipologie





contrattuali di interesse per il mondo dell'artigianato), riservando particolare attenzione alle realtà distrettuali;

- c) Acquisire informazioni relative alle professionalità ricercate dalle aziende nonché ai fabbisogni formativi di aziende e lavoratori;
- d) Esaminare prospettive e problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- e) Allo scopo di ampliare il flusso di informazione di cui ai precedenti punti le parti potranno attivare adeguati rapporti e/o convenzioni con Enti pubblici, Istituti di ricerca pubblici e privati, Università ed Enti di formazione;
- f) Garantire un costante collegamento con le Banche Dati di CCIAA, CPA, INPS, INAIL, Ebiart, ecc..

#### **Articolo 4 - FONDO REGIONALE DI CATEGORIA**

Nel pieno rispetto dei principi e delle norme sancite con gli Accordi interconfederali e di quanto normato dal vigente CCNL, le parti confermano l'attività del Fondo regionale di categoria costituito in virtù del CCRL del 26 aprile 2000, confermando altresì la sede presso l'Ebiart in Largo dei Cappuccini n. 1 a Udine.

Il Fondo, per la vigenza del presente CCRL, sarà alimentato dai versamenti da parte delle aziende e dei lavoratori con le seguenti modalità:

- a carico delle aziende: una quota annuale di Euro 39,00 per ogni lavoratore dipendente in forza al 31 maggio di ogni anno da versare entro il 15 giugno successivo;
- a carico del lavoratore in forza al 31 maggio: una quota annuale di Euro 6,00 da trattenersi a cura del datore di lavoro dalla retribuzione relativa al mese di maggio di ogni anno e versata entro il 15 giugno successivo.

Entro il 31/3/2019 le parti si incontreranno per valutare eventuali adeguamenti delle quote a carico di aziende e lavoratori al fondo regionale di categoria.

I suddetti versamenti seguiranno la regole già previste dai verbali di Accordo in applicazione del CCRL 26 aprile 2000.

Le parti pur confermando la validità del vigente Regolamento, si riservano di aggiornarlo entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCRL al fine di ampliare e dettagliare l'attività del Fondo, utilizzando le quote economiche in maniera coerente ai seguenti obiettivi che annullano e sostituiscono quelli previsti dal CCRL 1° ottobre 2008:



- a) sostegno alla parziale copertura dei costi relativi alla "carezza malattia" del lavoratore come prevista dal successivo articolo 10;
- b) sostegno economico forfetario per la malattia del titolare, del collaboratore e del socio lavoratore per eventi superiori a 7 giorni e debitamente certificati le cui modalità e disciplina verranno definite con specifico Accordo tra le parti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCRL;
- c) finanziamento dell'attività dell'Osservatorio regionale categoriale;
- d) finanziamento della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale dipendente e dei titolari e soci collaboratori delle aziende artigiane;
- e) realizzazione di convegni e tavole rotonde sulle problematiche di settore;
- f) finanziamento di iniziative informative/divulgative in tema di prevenzione - sicurezza del lavoro;
- g) sostegno alla copertura dell'integrazione economica aggiuntiva di welfare contrattuale a carico dalle imprese
- h) finanziamento di attività paritetica di rappresentanza delle parti sociali finalizzata all'adozione delle iniziative più idonee ad un'attenta e positiva gestione delle acquisizioni contrattuali sottoscritte
- i) sostegno economico alla maternità/paternità mediante la corresponsione di un importo una tantum a favore della lavoratrice/lavoratore e dell'impresa.

In funzione della capacità finanziaria del Fondo e prevedendo una positiva evoluzione dello stesso, le parti dichiarano che il Regolamento potrà prevedere ulteriori interventi del Fondo al servizio delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

L'impresa non aderente alla bilateralità e che non versa le quote ad essa dovute in forza della contrattazione di primo e secondo livello, ivi comprese le quote dovute al Fondo Regionale categoriale, è tenuta a versare al lavoratore le medesime quote erogate dall'Ente Bilaterale relative alle prestazioni di primo e di secondo livello dovute.

Qualora l'azienda non ottemperi a quanto sopra, incorre in un inadempimento contrattuale ex art. 1, commi 1175 e 1176 Legge 296/2006.

8



### Nota congiunta a verbale

Il Comitato di gestione del Fondo, vista la previsione di cui alla lettera h) dell'art. 3 - Fondo Regionale di Categoria del CCRL 1° ottobre 2008 - e in considerazione della ritenuta necessità di informare adeguatamente tanto i lavoratori quanto le aziende delle opportunità offerte dal welfare introdotto con il presente contratto, potrà destinare delle quote economiche del Fondo a finanziamento di attività promosse dalle parti a tal fine.

### **Articolo 5 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E FORMAZIONE CONTINUA**

Le Parti confermano che la formazione e l'aggiornamento professionale rappresentano un requisito indispensabile per lo sviluppo delle imprese e la qualificazione degli addetti.



Le Parti pertanto, in rapporto all'evoluzione tecnologica e al fabbisogno del settore, congiuntamente si impegnano a favorire il rilancio della formazione professionale e ad incentivare il ricorso delle aziende a Fondartigianato; verrà inoltre verificata l'opportunità di realizzare piani formativi di carattere regionale su specifici comparti facenti riferimento alla sfera di applicazione del presente contratto.

### **Articolo 6 - SICUREZZA DEL LAVORO**

Le parti riaffermano quanto sottoscritto dalle Organizzazioni regionali CONFARTIGIANATO-CNA, CGIL-CISL-UIL in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; in particolare, oltre a ribadire il massimo impegno nel rispetto del vigente D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., pongono la massima attenzione al "Protocollo regionale di attuazione dell'Accordo Interconfederale applicativo del D.Lgs. 81/2008 del 13 settembre 2011" il quale attribuisce compiti e "poteri" alla bilateralità e agli Organismi paritetici, ed individua le modalità di esercizio delle attribuzioni degli RLS e degli RLST.

### **Articolo 7 - ABITI DA LAVORO E STRUMENTI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE**

Nel rispetto della normative di legge vigente in tema di sicurezza, le aziende forniranno al personale dipendente i mezzi di protezione individuale e con periodicità annua gli abiti da lavoro. Gli stessi all'occorrenza, se usurati, verranno sempre sostituiti.



## **Articolo 8 - ORARIO DI LAVORO**

La durata dell'orario di lavoro viene stabilita in 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni con riposo di norma cadente il sabato.

Le parti a livello regionale o su delega delle stesse a livello territoriale potranno, in vigenza del presente CCRL, definire le modalità di attuazione degli schemi di orario o distribuzione e articolazione dell'orario settimanale così come previsto dal CCNL 25 marzo 2014 nonché in materia di flessibilità dell'orario di lavoro e/o banca delle ore.


## **Articolo 9 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO**

Le parti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.

Le parti, pur ritenendo necessario adeguare le previsioni contrattuali alle mutate esigenze delle imprese e del mercato, con particolare riferimento a quello regionale, oltre che della legislazione vigente, alla luce dell'imminente rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore, ritengono più opportuno attendere le determinazioni del livello nazionale. Si impegnano pertanto ad incontrarsi nel caso in cui il livello nazionale non disciplini adeguatamente l'istituto contrattuale in esame alla luce delle esigenze territoriali. In particolare con riferimento ai limiti quantitativi, anche riferiti alla fase di avvio di nuove attività d'impresa ovvero all'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio anche conseguente ad investimenti in ricerca e sviluppo ovvero di prime assunzioni da parte dall'impresa.

## **Articolo 10 - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA OPERAI E APPRENDISTI OPERAI**

Ad integrazione di quanto previsto dal vigente CCNL in tema di trattamento economico di malattia, le imprese garantiranno un intervento a favore dei lavoratori con qualifica di operaio e apprendista operaio, in caso di malattia di durata fino a 7 giorni, per il 2° ed il 3° giorno se continuativi e lavorativi, un trattamento economico giornaliero pari al 100% della retribuzione normale di cui all'art 37 del vigente CCNL. All'operaio e all'apprendista

 10



operaio assenti per malattia non potrà essere erogato un trattamento economico di entità superiore alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse prestato attività lavorativa. L'integrazione contrattualmente definita con il presente CCRL è a carico delle imprese.

#### Nota congiunta a verbale

Il trattamento economico di malattia contrattualmente definita con il presente CCRL verrà anticipata dalle imprese ed il Fondo di categoria, tramite l'Ente bilaterale, provvederà a riconoscere alle stesse i relativi costi.

L'intervento del Fondo regionale di categoria è subordinato alla regolarità nei versamenti al Fondo stesso ed alla bilateralità nel biennio precedente dovute in forza della contrattazione di primo e secondo livello.

Qualora l'azienda non ottemperi a quanto sopra, incorre in un inadempimento contrattuale ex art. 1, commi 1175 e 1176 Legge 296/2006.


#### **Articolo 11 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Le parti individuano la necessità di favorire un incremento delle iscrizioni a FON.TE. al fine di salvaguardare il potere di acquisto di coloro che accederanno al sistema pensionistico. Le parti di concerto con le Organizzazioni regionali datoriali, sindacali ed Ebiart svilupperanno un'intensa campagna informativa sul territorio regionale e nelle imprese finalizzata alla promozione alle iscrizioni al fondo FON.TE.

#### **Articolo 12 - PREMIO DI RISULTATO TERRITORIALE (P.R.T.)**

Con decorrenza 1° gennaio 2018 viene istituito il Premio di Risultato Territoriale Regionale di settore, negli importi indicati nella tabella sottostante, che sostituisce integralmente il Premio di Produttività Territoriale (P.P.T.) previsto dal Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro del settore sottoscritto il 1°ottobre 2008 il quale, pertanto, rimane in vigore fino al 31/12/2017.

Il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, che prevede il premio di risultato territoriale, ha le caratteristiche di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015 e verrà depositato, unitamente alla dichiarazione di conformità, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 151/2015 in via telematica nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione, a cura delle parti datoriali.





Il premio di risultato territoriale verrà corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2018 e a quelli assunti successivamente.

L'importo annuale del premio è omnicomprensivo, viene erogato in quota mensile per 12 mensilità e viene escluso dal calcolo del TFR.


Resta inteso che:

- per i lavoratori assunti nel corso dell'anno, il Premio competerà in ratei proporzionati ai mesi di effettiva prestazione, con logica come da maturazione TFR;
- per i lavoratori occupati a tempo parziale l'erogazione del premio sarà proporzionale all'orario previsto dal contratto individuale di lavoro;
- per gli apprendisti il premio verrà corrisposto nella misura percentuale prevista dalla fascia retributiva loro applicata in base al CCNL.

PREMIO DI RISULTATO TERRITORIALE		
Livelli	Annuale	Mensile
AS	1.172,16	97,68
A	1.053,36	87,78
B	918,72	76,56
C Super	855,36	71,28
C	792,00	66,00
D	720,72	60,06
E	657,36	54,78
F	586,08	48,84

Il premio di risultato territoriale (P.R.T.), ai soli fini della detassazione di cui all'art. 1 commi 182-191 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e s.m.i., verrà erogato solo se la verifica relativa all'andamento produttivo del settore Legno Arredamento Mobili - relativamente ai periodi di riferimento (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e per i bienni successivi in caso di ultrattività) darà esito positivo di almeno uno dei parametri sotto elencati.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi verrà effettuata entro il mese di novembre di ciascun anno a partire dal 2018.

 12

Parametri di riferimento per l'erogazione del premio detassato:

- numero di imprese non inferiore al 70% rispetto al numero di imprese del periodo precedente a quello di riferimento (Fonte: EBIART/Ufficio Studi Confartigianato)
- numero lavoratori occupati non inferiore al 70% rispetto al numero dei lavorativi del periodo precedente a quello di riferimento (Fonte: EBIART/Ufficio Studi Confartigianato)
- numero di ore di sospensione per mancanza lavoro coperte da FSBA non superiore ad 80 di media per ogni lavoratore dipendente nel periodo di riferimento (Fonte: EBIART/Ufficio Studi Confartigianato)

### **Articolo 13 - WELFARE CONTRATTUALE**



Su esplicita richiesta scritta del lavoratore una quota del Premio di Risultato Territoriale Regionale di settore (P.R.T) e, per l'anno 2017, anche del Premio di Produttività Territoriale Regionale di settore (P.P.T.) pari ad € 20,00 lordi mensili potrà essere fruito ricorrendo a prestazioni di welfare.

Ai soli lavoratori che optino per le prestazioni di welfare sotto indicate, le imprese riconosceranno aggiuntivi € 5,00 al mese da destinare al/ai servizio/i di welfare prescelto/i.

#### Nota congiunta a verbale

L'integrazione economica aggiuntiva pari ad € 5,00 mensili a favore dei lavoratori che optino per le prestazioni welfare verrà anticipata dalle imprese ed il Fondo di categoria, tramite l'Ente Bilaterale, provvederà a riconoscere alle stesse aziende i costi dell'integrazione effettuata. L'intervento del Fondo regionale di categoria è subordinato alla regolarità nei versamenti al Fondo stesso e alla bilateralità nel biennio precedente.

La misura economica a carico del bilancio del Fondo di categoria per questa finalità è prevista in Euro 100.000,00 per ogni annualità di vigenza del presente contratto. Con cadenza annuale (entro il mese di marzo di ciascun anno) le parti si incontreranno per valutare la sostenibilità dei costi in relazione al bilancio del Fondo e con facoltà di incrementare la dotazione prevista a carico del Fondo e delle imprese.

  
13

### Prestazioni di welfare

Il lavoratore esercitando l'opzione welfare potrà usufruire delle seguenti prestazioni, ferma restando la possibilità, a livello aziendale, di individuarne ulteriori atte a soddisfare specifiche esigenze:

- integrazione alla contribuzione da versare alla previdenza complementare;
- check up medico per finalità sanitarie;
- rimborso spese per prestazioni di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;
- rimborso spese per costi sostenuti a favore dei propri figli relativi a servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare (quali rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, servizio di trasporto scolastico, gite didattiche e visite di istruzione), compresi i servizi integrativi e di mensa, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi/invernali, per borse di studio e servizi di baby sitting.

Il lavoratore è tenuto a produrre all'impresa copia del documento fiscalmente valido attestante la/le spesa/e eventualmente sostenute.

Per il periodo marzo 2017 - dicembre 2017 l'opzione welfare potrà essere esercitata dal lavoratore entro il giorno 20 di ciascun mese a valere dal mese in corso e fino a dicembre 2017. Per le annualità successive il lavoratore dovrà esercitare l'opzione welfare entro il giorno 20 gennaio di ciascun anno ed a valere per l'intera annualità.


Nel caso di assunzione intervenuta in corso d'anno l'opzione welfare dovrà essere esercitata dal lavoratore entro il giorno 20 del mese successivo a quello di assunzione.

Il silenzio del lavoratore è da intendersi quale rinuncia all'opzione welfare.

Le prestazioni di welfare verranno corrisposte dall'impresa al lavoratore che ne ha fatto richiesta in un'unica soluzione entro il mese di gennaio dell'anno successivo o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, unitamente alle competenze terminative.

Resta inteso che, qualora la somma destinata alle prestazioni di cui al presente articolo dal lavoratore non dovesse essere del tutto o in parte fruita come servizio di welfare, verrà comunque corrisposta allo stesso.

Il Libro Unico del Lavoro avrà evidenza dell'importo di Welfare mensilmente maturato dal lavoratore come anche di quanto corrisposto allo stesso nel mese di gennaio di ciascun anno.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a date stamp '14' and a circled mark.



**Articolo 14 - CONTROVERSIE DI LAVORO**





Nonostante la normativa abbia reso non più obbligatorio il tentativo di conciliazione delle vertenze di lavoro, le OO.SS firmatarie, nel riconoscere i vantaggi che lo stesso offre tanto ad imprese che lavoratori, si impegnano ad esperire tale tentativo per il tramite dei propri Uffici Vertenze attivando le commissioni di Conciliazione Bilaterali istituite presso i Bacini Territoriali.

**Articolo 15 - QUOTA ADESIONE CONTRATTUALE**

A tutti i lavoratori non iscritti alle OO.SS. firmatarie verrà effettuata, salvo delega negativa, una trattenuta in busta paga a titolo di adesione contrattuale pari a 20,00 Euro da trattenere con le competenze del mese di luglio 2017.

Le aziende, anche per il tramite delle loro Associazioni, provvederanno all'effettuazione del versamento sul seguente conto corrente bancario: IT 61 O 0200812317 000104694803 attivo presso UNICREDIT S.P.A. UDINE - Viale Vittorio Veneto.

**FENEAL - FILCA - FILLEA**

  
-----  
  
-----  
  
-----  
  
-----

**CONFARTIGIANATO - CNA**

  
-----  
  
-----  
  
-----  
  
-----